Codici Identificativi degli **uffici destinatari** della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 del **Comune di Casamassima (Ba).**

CODICE UNIVOCO UFFICIO	SERVIZIO	RESPONSABILE
6YYFOZ	AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO	Dott.ssa Carmela FATIGUSO
XM5RMM	GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE OO.PP.	Arch. Francesca SORRICARO
DM1IN8	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	Dott.ssa Giacomina GIUSTINO
RLMRN6	POLIZIA MUNICIPALE	Dott. Giuseppe Ivano ERAMO
YYXP5T	SOCIO CULTURALE SERVIZI ALLA PERSONA	Dott.ssa Margherita DIANA

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

DESCRIZIONE	ELEMENTO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	N O T E
Codice Identificativo Gara	Codice CIG	
Codice Unitario Progetto	Codice CUP	***Ove presente***
altra informazione	altro elemento	***Ove reputato necessario***

Si invita inoltre a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito ***www.indicepa.gov.it*** e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito ***www.fatturapa.gov.it***.

Infine si informano i sigg. Fornitori, nell'ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), che il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla **CONSIP** rende loro disponibili in via non onerosa

i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.

Ricordiamo, inoltre, che la normativa **Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment",** ha modificato il D.p.r. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il nostro Ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte nostra.

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:

"IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972".